

“ASSOCIAZIONE VERDE GIARDINO DI ROMA”

STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

1.1 - E' costituita, tra i proprietari e titolari dei diritti reali su immobili ad uso di civile abitazione, e non, ubicati nel comprensorio “Giardino di Roma”, Municipio X (da ora in poi il “comprensorio”) in Roma, nonché tra gli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 3.1, quivi effettivamente residenti o domiciliati e, in particolare, nelle aree di cui al successivo terzo comma, un'associazione volontaria, senza fini di lucro, di natura contrattuale, riconducibile alla figura giuridica dell'associazione non riconosciuta di cui all'art. 36 e segg. Cod. Civ., denominata “Associazione Verde Giardino di Roma”.

1.2 - L'Associazione ha sede in Roma, inizialmente nell'ubicazione indicata in atto costitutivo. L'ubicazione potrà essere modificata previa deliberazione dell'Assemblea degli associati, ferma restando la sede nel comune di Roma.

1.3 - In particolare, il comprensorio è costituito dalle seguenti strade: Via Domenico Modugno, Via Massimo Troisi, Via Nino Taranto, Via Marcello Mastroianni, Via Francesca Bertini, Via Paolo Stoppa, Via Giorgio De Lullo, Via Erminio Macario, Via Piero Gherardi, Via Mario Carotenuto, Via Nora Ricci, Via Giuditta Rissone.

Art. 2 – SCOPO ASSOCIATIVO

2.1 - L'Associazione, su concessione del Comune di Roma o di altra entità da esso legittimata a tal fine, si propone di assicurare, attraverso l'adozione con atto formale delle aree descritte o tramite altro tipo di concessione, la tutela, la valorizzazione e la manutenzione delle aree pubbliche destinate a verde presenti nel comprensorio. L'Associazione potrà altresì provvedere a sistemare le aree che non ha ottenuto in affidamento, previo regolare permesso rilasciato dall'ufficio competente.

2.2 - L'Associazione potrà provvedere inoltre, sempre al fine di consentire la fruizione e la valorizzazione delle aree verdi del comprensorio, a svolgere le seguenti attività:

- promozione e organizzazione di attività sportive, culturali e ricreative da svolgersi all'interno delle aree verdi previa preventiva autorizzazione del Municipio di competenza;
- ogni ulteriore attività organizzativa e informativa, anche nei confronti degli Enti pubblici e privati preposti e delle pubbliche autorità, strumentali ai servizi di cui al presente articolo.

2.3 - E' fatto espresso divieto, nell'ambito associativo, di esercitare attività che, in qualsiasi modo, perseguano finalità di proselitismo o propaganda politica.

L'Associazione ripudia qualunque forma di discriminazione fondata su religione, sesso, età, razza o appartenenza a comunità internazionali, territoriali o etniche.

2.4 - L'Associazione, ai fini del perseguimento dello scopo sociale, può sottoscrivere

accordi e convenzioni con le pubbliche autorità e con società ed enti privati, e stipulare accordi di collaborazione con società ed associazioni, nonché con altre organizzazioni che perseguano finalità analoghe a quelle previste dallo scopo sociale o la cui attività si manifesti sinergica, complementare o strumentale rispetto allo stesso.

2.5 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

Art. 3 – GLI ASSOCIATI

3.1 - Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni, le società e le persone giuridiche in genere titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili ad uso di civile abitazione e non situati nel comprensorio e quivi effettivamente residenti o domiciliati. In caso di immobili concessi in locazione, affitto, comodato o altro titolo contrattuale che legittimi l'utilizzo dell'immobile, possono aderire all'Associazione i soggetti che utilizzano effettivamente tali immobili e siano residenti o domiciliati nel comprensorio. Potranno aderire all'Associazione anche i soggetti di cui al presente comma residenti o domiciliati in immobili ubicati in zone contigue al comprensorio (definite "aree aggregate") previa delibera assembleare.

Resta inteso che le attività dell'Associazione non potranno mai essere estese alle aree al di fuori del comprensorio.

3.2 - I residenti del comprensorio dovranno aderire singolarmente all'Associazione mediante comunicazione scritta, trasmessa anche per il tramite del proprio amministratore di condominio o da persona eletta dall'assemblea del proprio condominio, e delegare gli stessi a partecipare alle Assemblee dell'Associazione. In questo caso li rappresenterà l'amministratore o il rappresentante del condominio, che avrà ricevuto apposita delega.

3.3 - L'eventuale recesso da parte di un associato, al venire meno dei requisiti di cui al precedente punto 3.1, deve essere comunicato tempestivamente e con le stesse modalità, indicando anche i dati del cessionario. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo la possibilità dell'associato di recedere per iscritto con un preavviso di almeno 6 mesi e, comunque, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo alla comunicazione di recesso.

3.4 - Gli associati hanno diritto di essere informati sull'attività dell'Associazione. In particolare, al fine di garantire la trasparenza e la reperibilità delle informazioni riguardanti la vita associativa, i verbali delle Assemblee, i bilanci e i rendiconti dovranno essere disponibili attraverso il sito ufficiale dell'Associazione.

3.5 - Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri e, come tali, hanno diritto di elettorato attivo e passivo, nonché di partecipare a tutte le attività dell'Associazione, nel rispetto delle norme stabilite dai competenti Organi sociali. Il diritto di elettorato attivo, per quanto riguarda le entità diverse dalle persone fisiche, è attribuito al loro legale rappresentante.

3.6 - Tutti gli associati sono tenuti a versare le quote di spesa annuali approvate dall'Assemblea nei termini stabiliti dall'Amministratore.

3.7 - Le quote associative di partecipazione sono determinate in misura uguale per ogni unità immobiliare posseduta o utilizzata dagli associati, indipendentemente dalla sua

natura giuridica, dalla dimensione, dalle caratteristiche degli immobili o da qualsiasi altro elemento.

3.8 - Le quote di spesa annuali dell'Associazione sono determinate in base ad un piano economico preventivo provvisorio predisposto dall'Amministratore prima di ciascun anno solare. La quota di spesa annuale è definitivamente approvata dall'Assemblea degli associati in base all'approvazione del bilancio consuntivo di ciascun esercizio. Le eventuali eccedenze attive sono riportate a nuovo credito dell'associato nell'esercizio successivo a quello in cui si sono verificate. In caso di omissione o ritardo nei pagamenti, l'associato è tenuto a corrispondere sulle somme dovute interessi moratori pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti, decorrenti dalla data di scadenza stabilita dall'amministratore. Per patto espresso, gli associati riconoscono che il bilancio consuntivo e il piano economico preventivo approvati dall'Assemblea costituiscono, in caso di mancato pagamento parziale o totale della quota associativa, prova scritta idonea alla richiesta di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo da parte dell'Associazione.

Art. 4 – DECADENZA ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

4.1 - Gli associati decadono dalla loro qualità al 31 dicembre dell'anno in cui essi perdono i requisiti di cui al precedente art. 3, comma 3.1

4.2 - In presenza di gravi motivi, l'associato può essere escluso dall'Associazione con comunicazione da parte del Presidente al diretto interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata stabilita l'esclusione dall'Associazione.

Art. 5 – ENTRATE

5.1 - Le entrate sono costituite dalle quote associative quantificate e richieste annualmente in via provvisoria dall'Amministratore e definitivamente determinate dall'Assemblea degli associati in sede di approvazione del bilancio di esercizio; le quote associative verranno richieste dal 1 dicembre dell'anno precedente l'esercizio di competenza. L'Associazione si finanzia altresì con eventuali contributi di Enti Pubblici ed erogazioni liberali di terzi e degli associati stessi.

5.2 - La quota annuale può essere pagata all'Associazione in via diretta da ciascun associato, ovvero per il tramite del proprio amministratore condominiale, previa apposita delega rilasciata a quest'ultimo. In tal caso l'amministratore condominiale provvederà ad effettuare un unico versamento annuale all'Associazione per conto dei condomini che rappresenta, allegando alla distinta del pagamento la lista degli associati del condominio che hanno provveduto a saldare la quota associativa pro capite.

5.3 - E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione nonché al suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

5.4 - In nessun caso, e quindi neppure in caso di morte, estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione stessa.

5.5 - I versamenti degli associati non creano altri diritti di partecipazione diversi da quelli previsti dal presente statuto e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

6.1 - Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Presidente;
- c) Il Vicepresidente
- d) L'Amministratore.

6.2 - Le cariche di Presidente e Vicepresidente sono “ad personam”, e il loro esercizio non può essere delegato, salvo quanto espressamente previsto nel presente statuto. Esse sono a titolo gratuito, salvo diverse determinazioni da parte dell'Assemblea degli associati.

Art. 7 – L'ASSEMBLEA

7.1 - L'Assemblea degli associati è l'organo di indirizzo dell'Associazione. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2 - L'Assemblea è indetta e convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente.

7.3 - Il diritto di partecipazione alle assemblee, di elettorato attivo e passivo e di voto è sospeso per i morosi; le società, associazioni ed enti aderenti esercitano il loro diritto di voto a mezzo del legale rappresentante o di soggetto da questi designato a partecipare alle assemblee.

7.4 - Ogni associato ha diritto ad un voto e può essere portatore di deleghe fino a un massimo di cinquanta. Gli amministratori di condomini, anche se non fanno parte dell'Associazione, possono partecipare alle assemblee ed essere portatori di deleghe degli associati facenti parte del condominio rappresentato, anche oltre il limite di cui sopra, fermo restando il diritto di ciascun associato di non avvalersi di tale facoltà di delega.

7.5 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

7.6 - L'Assemblea ordinaria viene convocata entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio, comprensivo dello stato patrimoniale e del conto economico, accompagnato dalla relazione di missione, nonché per per l'approvazione del piano economico preventivo e per la nomina, l'integrazione, la sostituzione di componenti degli organi sociali e l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

7.7- L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza degli associati aventi diritto al voto,

anche per tramite di eventuali delegati; in seconda convocazione, fermo quanto previsto dai successivi punti 7.9 e 7.10 nei casi ivi contemplati, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti ed aventi diritto.

7.8 - Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario od opportuno, o quando siano richieste da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto; la richiesta deve recare la specifica indicazione degli argomenti di cui si chiede la trattazione; in questo caso, entro quindici giorni dalla richiesta, deve essere indetta l'Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni.

7.9 - Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi su modifiche allo Statuto è necessaria la presenza almeno dei due terzi degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.

7.10 - Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione e il cinquanta per cento degli stessi in seconda convocazione.

7.11 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti al momento del voto. Essa viene convocata mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione con almeno quindici giorni di anticipo alla data di riunione, nonché – entro lo stesso termine – con affissione di apposito “avviso di convocazione” in un luogo indicato sul sito ed eventualmente presso tutti i condominii. E' anche possibile l'invio di una email agli amministratori di condominio del comprensorio.

7.12 - L'Assemblea ordinaria:

- delibera gli indirizzi di carattere generale a cui si deve attenere il Presidente per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- elegge il Presidente, il Vicepresidente e l'Amministratore;
- approva il bilancio di esercizio, accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione di missione, ed il piano economico preventivo dell'esercizio in corso; si applica l'art. 21, comma 1, ultimo periodo del Codice Civile;
- delibera sugli altri argomenti eventualmente posti all'ordine del giorno.

7.13 - Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

7.14 - L'impugnativa delle deliberazioni dell'Assemblea non ne sospende l'esecuzione, a meno che tale sospensione sia disposta dall'Autorità giudicante. L'impugnativa stessa deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data dell'Assemblea, anche per quanto riguarda gli associati dissenzienti o assenti.

Art. 8 – IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

8.1 - Al Presidente spetta istituzionalmente la rappresentanza legale dell'Associazione. Il Presidente ha pertanto pieni poteri di firma, sia nell'ambito dei rapporti associativi che nei confronti di terzi.

8.2 - Il Presidente sovrintende all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea, controlla l'operato dell'Amministratore e l'esecuzione dei lavori per la tutela del verde gestito

dall'Associazione. La durata della sua carica è di un anno, ma può essere rieletto dall'Assemblea degli associati.

8.3 - Il Vicepresidente svolge le medesime mansioni del Presidente in caso di assenza o indisponibilità di quest'ultimo, previa formale delega scritta.

8.4 - Al Presidente e al Vicepresidente spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art. 9 – L'AMMINISTRATORE

9.1 - All'Amministratore competono in particolare:

- l'adozione di tutti i comportamenti e provvedimenti necessari ed opportuni per il conseguimento dello scopo associativo;
- l'acquisto di beni e servizi, la stipulazione di contratti di appalto, di fornitura, nonché di convenzioni con pubbliche amministrazioni e/o con privati, richieste di finanziamento a fondo perduto e sponsorizzazioni di privati;
- la redazione annuale e la presentazione all'Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo, comprensivo della situazione patrimoniale e del conto economico, accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione di missione, nonché del piano economico preventivo dell'esercizio in corso, accompagnato dal programma da svolgersi nel nuovo esercizio sociale;
- l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
- l'individuazione degli strumenti per la realizzazione dei fini istituzionali;
- l'affidamento di incarichi professionali;
- la determinazione dei contributi associativi e la loro riscossione, anche coattiva.

9.2 - L'Amministratore dovrà essere nominato dall'Assemblea degli associati preferibilmente tra i professionisti che operano nel comprensorio.

Art. 10 – DECADENZA DELLE CARICHE DI PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E AMMINISTRATORE

In caso di dimissioni del Presidente, del Vicepresidente e dell'Amministratore, il Presidente o, in caso di suo impedimento o inerzia, il Vicepresidente o, in subordine, l'Amministratore, dovrà provvedere, per la nomina della carica mancante, alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni, Assemblea da tenersi nei successivi trenta giorni. L'Amministratore, in tale caso, cura l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea di cui sopra.

Art. 11 – ESERCIZIO ASSOCIATIVO E BILANCIO

11.1 - L'esercizio associativo coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

11.2 - Entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio, l'Amministratore dovrà predisporre il piano economico preventivo e il bilancio dell'esercizio precedente, accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione di missione, e sottoporre il tutto all'attenzione del Presidente per l'approvazione.

11.3 - Il bilancio, comprensivo della situazione patrimoniale e del conto economico, è redatto secondo il principio di competenza economica con l'applicazione, ove non incompatibili, dei criteri e delle modalità previste per la redazione del bilancio delle imprese commerciali di cui all'art. 2423 e segg. del Codice Civile, nonché dei principi contabili vigenti, ferma restando l'applicazione delle normative e dei principi contabili speciali regolanti le associazioni e gli enti senza fine di lucro.

11.4 - Gli eventuali disavanzi di gestione dovranno essere ripianati secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'Assemblea degli associati.

Art. 12 – CLAUSOLA ARBITRALE

12.1 - Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e/o fra loro per motivi dipendenti dalla partecipazione all'Associazione stessa.

12.2 - Essi si impegnano altresì a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro adesione all'Associazione.

12.3 - Sono comunque sottratte al giudizio arbitrale e devolute alla giurisdizione ordinaria, tanto in sede cognizione che di esecuzione, tutte le controversie inerenti al pagamento delle quote associative, dei contributi e, in genere a tutte le obbligazioni economiche a carico dell'associato per causali attinenti al rapporto associativo.

Art. 13 – MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO

13.1 - La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata. Poiché l'operatività dell'Associazione consegue all'affidamento ad essa dei servizi in concessione di cui al precedente art. 2, comma 1, costituisce causa di scioglimento, comunque da ratificarsi in sede assembleare con la nomina del liquidatore, il mancato affidamento stesso entro la data del 31 dicembre 2022.

13.2 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

13.3 - Con le stesse regole, devono essere nominati i liquidatori.

13.4 - In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra Associazione o Ente con finalità analoghe, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 – NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme in materia di associazioni non riconosciute contenute nel libro I del Codice Civile e la legislazione in materia.
